

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(90) 524 def.

Bruxelles, 14 novembre 1990

Modifica della proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza degli autoveicoli
di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

(Presentata dalla Commissione in virtù
dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE)

RELAZIONE

Oggetto: Modifica della proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, per incorporarvi i sistemi di ritenuta per i bambini

Antefatti

Nella risoluzione del 13 marzo 1984 (1) sull'adozione di un programma di misure comunitarie volte a promuovere la sicurezza stradale, il Parlamento rammentava che la Comunità deve adoperarsi per migliorare la sicurezza stradale, precisando che fra le misure di priorità immediata vi era l'obbligo della cintura di sicurezza su tutti i percorsi stradali, urbani ed extraurbani. La risoluzione del 18 febbraio 1986 (2) esortava a rendere obbligatoria la cintura di sicurezza per tutti i passeggeri, compresi i bambini, tranne che sui veicoli di servizio pubblico.

Nel progetto di risoluzione relativa all'attuazione di un programma comunitario in materia di sicurezza stradale, presentato al Consiglio il 20 marzo 1984 (3), la Commissione raccomandava di prendere in tale contesto una serie di provvedimenti, comprendenti tra l'altro l'obbligo della cintura di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori. Nella risoluzione del 19 dicembre 1984 (4), il Consiglio approvava l'iniziativa della Commissione, sosteneva la necessità di un'azione comunitaria in materia di sicurezza stradale e invitava la Commissione a presentare proposte, delle quali si impegnava a garantire la tempestiva adozione. In tale risoluzione si osservava anche che il progetto della Commissione citava espressamente i vari campi in cui si proponeva di prendere provvedimenti, fra cui quello relativo all'obbligo della cintura di sicurezza.

La proposta COM(88)544 (5) compendia queste iniziative.

L'articolo 7 della proposta esenta i bambini di età inferiore a 12 anni dall'obbligo di utilizzare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta in quanto "la Commissione, prima di proporre norme comunitarie al riguardo, ritiene necessario uno studio sulle normative e le prassi degli Stati membri in materia di cinture di sicurezza per bambini". La proposta contiene il seguente "considerando": "considerando che i requisiti tecnici dei sistemi di ritenuta per i bambini sono ancora in discussione e in esame presso la Commissione e che formeranno quindi oggetto di una successiva modifica della presente direttiva". La Commissione si è impegnata a trasmettere al Consiglio, entro il 1° gennaio 1991, una proposta di direttiva sugli specifici sistemi di ritenuta per i bambini di età inferiore ai dodici anni.

(1) GU n. C 104 del 16.4.1984, pag. 38.

(2) GU n. C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(3) GU n. C 95 del 6.4.1984, pag. 2.

(4) GU n. C 341 del 21.12.1984, pag. 1.

(5) GU n. C 298 del 23.11.1988, pag. 8.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato i loro pareri in merito alla proposta rispettivamente il 17 marzo (6) e il 27 aprile 1989 (7).

Il Parlamento europeo sottolinea che la Commissione dovrebbe presentare al più presto nuove proposte in relazione all'obbligo delle cinture di sicurezza per i bambini di età inferiore ai dodici anni.

Il Comitato economico e sociale reputa che "in commercio esista già un numero sufficiente di sistemi di sicurezza messi a punto specificamente per bambini di età inferiore ai dodici anni per giustificare l'adozione, entro breve tempo, di una direttiva anche per questa categoria di passeggeri".

Sistemi di ritenuta per i bambini

I bambini non possono utilizzare efficacemente le cinture di sicurezza per adulti senza qualche sistema complementare. Si sono pertanto messi a punto appositi sistemi di ritenuta. In molti paesi, i bambini più piccoli viaggiano in posizione contraria al senso di marcia, in modo da ridurre il rischio di lesioni al collo in caso di scontro frontale, distribuendo la pressione sulla schiena del bambino. Per i bambini più grandi, sono diffusi i sistemi disposti nel senso di marcia che utilizzano apposite cinture di sicurezza o le cinture di sicurezza per adulti con una geometria modificata.

L'uso dei sistemi di ritenuta per bambini si è dimostrato estremamente efficace. I sistemi disposti in senso contrario a quello di marcia per i bambini più piccoli (da zero a due o tre anni) riducono del 90% circa il rischio di lesioni, mentre i sistemi disposti nel senso di marcia per i bambini più grandi riducono del 60% il numero di lesioni.

Questi alti tassi di efficienza sono legati al corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta.

Attualmente sono in commercio numerosi modelli di sistemi di ritenuta per bambini:

1. poltroncine disposte in senso contrario a quello di marcia per i neonati, che non utilizzano il cruscotto dell'autoveicolo ai fini della ritenuta. La poltroncina è ancorata tramite la cintura di sicurezza per adulti e può essere utilizzata tanto sul sedile anteriore quanto su quelli posteriori;
2. poltroncine disposte in senso contrario a quello di marcia per bambini di età compresa tra i nove mesi e i due o tre anni, per lo più da montare sul sedile anteriore, e che utilizzano il cruscotto ai fini della ritenuta;

(6) Parere del Parlamento europeo: GU C 96 del 17.4.1989, pag. 220.

(7) Parere del Comitato economico e sociale: GU C 159 del 26.6.1989, pag. 52.

3. sedili rialzati disposti nel senso di marcia, in cui il bambino è trattenuto dalla cintura per adulti e il cuscino è ancorato all'autoveicolo, con la cintura che passa tra appositi ganci. Questi sedili rialzati sono raccomandati per i bambini che non hanno ancora raggiunto i dieci anni circa e sono troppo grandi per utilizzare le poltroncine disposte in senso contrario a quello di marcia;
4. seggiolini rialzati disposti nel senso di marcia, che sono dei sedili dotati di schienale e poggiatesta;
5. poltroncine disposte nel senso di marcia adatte per bambini più piccoli, da nove mesi a quattro anni;
6. cinture di sicurezza per bambini costituite da un'imbragatura.
(Sebbene taluni ritengano che la cintura a tre punti sia generalmente più sicura del sistema a imbragatura completa).

Gli standard in materia di sistemi di ritenuta per bambini

Il regolamento ECE 44 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per i bambini trasportati su veicoli a motore ("Ritenuta bambini") è il regolamento più diffusamente utilizzato in Europa in materia di sistemi di ritenuta per bambini e copre i sistemi di tutti i tipi. Il regolamento funziona bene e ha portato a un notevole miglioramento della qualità dei prodotti utilizzati in Europa. Sul regolamento ECE 44 dovrà basarsi una direttiva comunitaria che incorporerà i previsti emendamenti volti ad assicurare una migliore corrispondenza con i moderni sistemi di ritenuta dei passeggeri in campo automobilistico.

Attualmente ci sono all'incirca 200 diversi tipi di sistemi di ritenuta omologati ai sensi del regolamento ECE 44.

Contenuto della modifica

Grazie ai progressi compiuti negli Stati membri nella definizione dei requisiti nazionali per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini, è ora possibile adattare la proposta originale (COM(88)544), incorporando i bambini e i relativi sistemi di ritenuta.

Questo adattamento sancisce l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per i bambini, senza tuttavia impedire a questi di viaggiare su un autoveicolo che non sia munito di sistemi di ritenuta adeguati. Esso però incoraggia a dotare gli autoveicoli di sistemi di ritenuta adeguati ribadendo che i bambini di qualunque età possono viaggiare al posto del passeggero anteriore solo se trattenuti da un sistema commisurato alla loro età e statura.

I bambini che occupano i sedili posteriori disposti nel senso di marcia dovrebbero essere trattenuti da sistemi adeguati se l'autoveicolo ne è munito. Lo standard tecnico per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini sarà quello dei requisiti nazionali degli Stati membri, finché non verrà approvata una direttiva su uno standard comunitario armonizzato.

Modifica della proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza degli autoveicoli
di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

La proposta della Commissione del 26 ottobre 1988, documento COM(88)544 (1), è modificata come segue:

1. L'articolo 2 è modificato in modo da comprendere l'uso dei sistemi di ritenuta per i bambini:

"Articolo 2:

1. Gli Stati membri assicurano l'uso obbligatorio della cintura di sicurezza di tipo omologato o di un sistema di ritenuta omologato, da parte del guidatore e dei passeggeri dei sedili anteriori dei veicoli della categoria M1 circolanti su strada, immatricolati per la prima volta dal 1° marzo 1979 in poi. I bambini di età non inferiore ai dodici anni possono usare la cintura di sicurezza omologata per adulti. I bambini di età inferiore possono occupare il sedile anteriore riservato al passeggero purché siano trattenuti da un sistema, indipendente dalla cintura di sicurezza per adulti o complementare a tale cintura, adeguato all'età e al peso del bambino. Detto sistema dovrà essere dichiarato idoneo dalle autorità competenti di uno Stato membro ed essere riconosciuto tale negli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri assicurano che, non oltre il 1° gennaio 1993, i passeggeri di età non inferiore ai dodici anni che occupano i sedili posteriori disposti nel senso di marcia dei veicoli della categoria M1 circolanti su strada e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 1990, usino cinture di sicurezza omologate o siano trattenuti da un sistema di ritenuta omologato.
3. Gli Stati membri assicurano che, non oltre il 1° giugno 1991, tutti i bambini di età inferiore ai dodici anni che occupano i sedili posteriori disposti nel senso di marcia dei veicoli della categoria M1 circolanti su strada, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, usino un sistema di ritenuta se disponibile. La cintura di sicurezza omologata o il sistema di ritenuta omologato di cui al precedente paragrafo 2 possono essere usati per i bambini

(1) GU n. L 298 del 23.11.1988, pag. 8

di più di quattro anni. I bambini di età inferiore dovrebbero essere trattenuti da un sistema, indipendente dalle cinture di sicurezza per adulti o complementare a tali cinture, adeguato all'età e al peso del bambino. Detto sistema dovrà essere dichiarato idoneo dalle autorità competenti di uno Stato membro ed essere riconosciuto tale negli altri Stati membri."

2. L'articolo 3 è modificato in modo da comprendere l'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta per i bambini.

"Articolo 3

Gli Stati membri assicurano, non oltre il 1° gennaio 1993, l'uso obbligatorio di cinture di sicurezza omologate o di sistemi di ritenuta omologati da parte del guidatore e dei passeggeri dei sedili anteriori dei veicoli delle categorie M2 e N1 circolanti su strada e immatricolati per la prima volta dal 1° ottobre 1991 in poi.

I bambini di età non inferiore ai dodici anni possono usare la cintura di sicurezza omologata per adulti. I bambini di età inferiore possono occupare il sedile anteriore riservato al passeggero purché siano trattenuti da un sistema, indipendente dalla cintura di sicurezza per adulti o complementare a tale cintura, adeguato all'età e al peso del bambino. Detto sistema dovrà essere dichiarato idoneo dalle autorità competenti di uno Stato membro ed essere riconosciuto tale negli altri Stati membri."

3. L'articolo 6 è modificato in modo da comprendere l'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta per i bambini.

"Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 7 si applicano ai guidatori e ai passeggeri di veicoli circolanti su strada in territorio comunitario, immatricolati in paesi terzi, se muniti di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta."

4. L'articolo 7 è soppresso.
5. Gli articoli 8, 9, 10 e 11 diventano articoli 7, 8, 9 e 10.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Competitiveness and Employment Impact Statement

I. What is the main reason for introducing the measure?

The current proposal exempts children under 12 years of age from the mandatory use of seat belts and restraint systems. This amendment includes children of all age groups.

By adopting the amendment will ensure that children in the front passenger seating position are adequately protected, children in the rear will be protected if restraint systems are available.

II. Features of the business in question

Mandating the use of child restraint systems will have a positive benefit for system manufacturers.

III. What obligations does this measure impose directly on business?

Business cars of categories M1, M2 and N1 should be equipped with suitable child restraint systems for the front passenger seat if a child is carried in that seat. Where no children are carried then there are no obligations.

IV. What indirect obligations are national, regional or local authorities likely to impose on business?

Implementation of the obligations as described under III.

V. Are there any special provisions in respect of SME's?

None.

VI. What is the likely effect on :

a) the competitiveness of business

None

b) employment

None

VII. Have the relevant representative organisations been consulted?

Yes. Road Safety organisations gave a favourable opinion apart from those of the UK, FRG and Danish authorities who refute community competence in the area of mandatory use of seat belts etc.

ISSN 0254-1505

COM(90) 524 def.

DOCUMENTI

IT

07 05 06

N. di catalogo : CB-CO-90-571-IT-C
ISBN 92-77-65829-0

PREZZO DI VENDITA

fino a 30 pagine: 3,50 ECU

ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo